

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MARZO 1980

Presidenza del Presidente FAEDO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Interpretazione autentica dell'articolo 7, dodicesimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria » (767), d'iniziativa dei deputati Casati ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 75, 76, 78
BUZZI (DC), relatore alla Commissione	75, 77
SCHIANO (DC)	78
SPADOLINI (PRI)	76, 77, 78
ULIANICH (Sin. Ind.)	77
VALITUTTI, ministro della pubblica istruzione	77, 78

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 7, dodicesimo comma, della legge 21 febbraio 1980, numero 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria » (767), d'iniziativa dei deputati Casati ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 7, dodicesimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria », d'iniziativa dei deputati Casati, Andò, Ferri e Giudice, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Buzzi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B U Z Z I , *relatore alla Commissione*. Il presente disegno di legge trae origine da qualche perplessità insorta a proposito della interpretazione del dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Il comma dodicesimo del citato articolo 7 è quello che tratta della proroga dei contratti, degli assegni e delle borse di studio per coloro che si trovavano in servizio al 31 ottobre 1979, stabilendo come termine quello dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità.

La questione che è sorta è relativa alla data di entrata in vigore della legge n. 28 concernente il riordinamento della docenza universitaria, in quanto, non essendo stata prevista la norma che avrebbe dato immediata esecuzione alla legge medesima, si è ritenuto che la decorrenza dei 15 giorni potesse determinare un periodo di *vacatio* tra l'allora prevedibile data di decadenza del decreto in vigore e l'entrata in vigore del nuovo provvedimento.

Voglio dire, cioè, che, per i giorni intercorrenti tra la decadenza del decreto e l'entrata in vigore della legge, avrebbe potuto verificarsi una *vacatio* che sembrava non fosse coperta, senza che insorgessero equivoci, dal comma dodicesimo dell'articolo 7, al quale appunto si intende dare un'autentica interpretazione.

Essendo noi autori e corresponsabili della legge che ora dobbiamo interpretare autenticamente, non solo siamo abilitati a dare l'interpretazione autentica ma probabilmente siamo anche legittimati ad esprimere un'opinione circa le perplessità insorte, che sono lo devoli nella misura in cui esse vogliono rendere più agevole e spedita l'applicazione della legge sul riordinamento della docenza.

In sostanza ci era sembrato chiaro che, avendo stabilito un termine *a quo* e un termine *ad quem* entrambi certi, il legislatore con una volontà autonoma individuasse quei soggetti per i quali sanciva una posizione di diritto a decorrere dal 31 ottobre 1979; e che questa posizione di diritto dovesse intendersi valida fino all'espletamento del concorso, con una espressione di volontà e quindi con una norma giuridica assolutamente autonoma

ma rispetto al decreto e alla situazione precedente.

Questo, ripeto, era sembrato chiaro a noi. Oggi siamo messi nella condizione di dare un'interpretazione che indubbiamente precisa alcuni aspetti, anche nella formulazione, che possono assumere un certo significato. Infatti, all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame si prevede che la proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi abbia effetto, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 31 ottobre 1979.

Evidentemente, quindi, ci si vuole cautelare rispetto al fatto che per un certo periodo una persona venga a trovarsi nella condizione di non aver goduto del contratto, dell'assegno o della borsa di studio; e si ipotizza che tale persona abbia anche perduto il requisito soggettivo per rientrare nella norma. Così come, successivamente, viene precisato che la proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979. E questa ulteriore precisazione si muove più coerentemente nella logica che aveva ispirato la nostra norma.

Pertanto, io ritengo che, essendovi una volontà già manifesta da parte dell'altro ramo del Parlamento di procedere con speditezza nell'approvazione del disegno di legge, noi, nel confermare il voto già espresso dalla Camera, diamo un contributo a rimuovere dalla situazione possibili difficoltà che sarebbero potute insorgere senza questa interpretazione autentica, lasciando il provvedimento legislativo così come risulta al dodicesimo comma dell'articolo 7.

È per queste ragioni fondamentali, quindi ragioni di prudenza e di opportunità, che come relatore credo di dover raccomandare alla Commissione l'approvazione di questa leggina di interpretazione autentica.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

S P A D O L I N I . Vorrei un chiarimento del relatore. Il senso di questa interpretazione è di porre riparo alla interruzione deri-

vante dalla decadenza del decreto-legge? Mi pare però che si vada oltre, perchè ci si preoccupa anche di garantire la proroga fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi.

B U Z Z I , *relatore alla Commissione.* Questo è già detto nel dodicesimo comma dell'articolo 7 dove si legge: « I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze... sono prorogati, per coloro che erano in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo ».

Verificandosi l'interruzione cui ha fatto riferimento appunto il senatore Spadolini, potrebbe succedere che per quel periodo di *vacatio* risulti incerto se debbano essere pagati o meno i contributi, i contratti, gli assegni, le borse di studio, anche se, avendo detto che per coloro che sono in servizio sono prorogati ed essendo questo un provvedimento legislativo del tutto autonomo rispetto al decreto, nel momento in cui il decreto stesso viene a cadere vale questa norma di legge che dovrebbe coprire e recuperare, diciamo in arretrato, il periodo di vacanza che si è determinato.

S P A D O L I N I . Allora debbo manifestare la mia opinione nel senso che qui siamo di fronte ad un altro effetto negativo dell'intreccio tra decreto-legge e disegno di legge.

Paghiamo ancora con questa leggina la conseguenza di aver fatto una normativa di proroga attraverso un decreto-legge, senza averla raccordata col testo del disegno di legge. E questo l'abbiamo già verificato in Senato anche nel non avere valutato fino in fondo gli effetti di alcune norme del decreto che erano contraddette dal testo della Camera. Il relatore ricorderà, infatti, che abbiamo dovuto allargare l'arco degli aventi diritto perchè la Camera non si era accorta che l'esigenza del decreto presupponeva una fascia di aventi diritto più larga di quella risultante dal testo approvato dalla Camera stessa

Mi asterrò dal pronunciare giudizi relativamente al lavoro della Camera; ma qui deb-

bo osservare, pure rendendomi conto della necessità della leggina, che siamo di fronte ad un altro momento di incongruenza tra testo del decreto e testo del disegno di legge, che il Governo avrebbe potuto evitare se si fosse ricordato dell'istituto della *vacatio legis* e si fosse preoccupato che i termini di decadenza del decreto fossero conformi a quelli di entrata in vigore della legge. Cosa possibile se ci fosse stato un minimo di previdenza da parte dell'Esecutivo, pari alla fretta con cui si è fatto lavorare il Parlamento.

Debbo dire che questa « coda » è veramente adeguata a tutto il corso legislativo del provvedimento, perchè dimostra che, pur con tutta la fretta con cui si è fatto lavorare il Parlamento — nell'indimenticabile serie di sedute della Camera con qualche giorno di pausa — non siamo riusciti neppure ad ottenere che la legge entrasse in vigore entro il 28 febbraio.

E siccome ho più volte richiamato sul tema l'attenzione in Aula e in Commissione, debbo per debito di coscienza e di coerenza riaffermare la mia opposizione all'intreccio tra decreti-legge e disegni di legge delega; per cui penso che anche questo piccolo episodio della leggina che siamo chiamati a ratificare, e su cui annuncio la mia astensione, sia un altro stimolo per il futuro legislatore a non ricorrere a decreti-legge quando usa lo strumento della legge oppure ad usare i decreti-legge senza « mescolarli » alle leggi generali, perchè l'intreccio tra i due sistemi, a mio giudizio, si è rivelato perverso.

U L I A N I C H . Dato lo stato di necessità, concordo con l'opportunità di approvare il provvedimento. Desidero tuttavia chiedere alcuni chiarimenti al Ministro. Poichè l'« interpretazione autentica » verte su una sola parte del dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28, mi chiedo se il titolo stesso del provvedimento, oltre al contenuto della prima proposizione, non possa ingenerare confusione.

E opportuno infatti che il testo del provvedimento sia di estrema chiarezza. Sul piano filologico, l'attuale dizione sembra prestarsi ad equivoci, ed è a tutti ben noto come le leggi debbano essere certissime, specificatissime, univoche.

7^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1980)

V A L I T U T T I , *ministro della pubblica istruzione*. Il disegno di legge in esame si riferisce alla parte del dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28 che riguarda la proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze. Del resto, l'ultima proposizione dell'articolo 1 recita chiaramente: « Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, numero 28 ».

S C H I A N O . Desidero anch'io un chiarimento. Gli incarichi cui si riferisce il provvedimento in esame sono, evidentemente, quelli di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 citato. Si riferiscono, questi incarichi, anche a quelli *in itinere* per la stabilizzazione e sui quali il « decreto Pedini » dello scorso anno riaprì la questione?

V A L I T U T T I , *ministro della pubblica istruzione*. Assolutamente no.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V A L I T U T T I , *ministro della pubblica istruzione*. Mi associo a tutte le considerazioni fatte all'inizio dal relatore, senatore Buzzi.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980,

n. 28, ha effetto senza soluzione di continuità a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma dello stesso articolo 7. Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

S P A D O L I N I . Annuncio che mi asterrò dalla votazione dei singoli articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,35.